

LUCA BELLINGERI

Fra tutela e promozione.
I due volti delle Soprintendenze bibliografiche

LUCA BELLINGERI

Fra tutela e promozione.
I due volti delle Soprintendenze bibliografiche *

Nell'aprire il proprio saggio introduttivo al volume contenente l'inventario degli archivi delle soprintendenze bibliografiche per l'Emilia-Romagna Luigi Balsamo sottolinea opportunamente come «la notevole importanza del presente inventario dell'archivio storico [stia] nel fatto che esso viene a colmare una grave lacuna documentaria»¹. Ma la lacuna, oltrech  documentaria, sembra pi  in generale riguardare gli interi studi sulla storia di questa struttura ministeriale dalle vicende complesse e travagliate, a lungo scarsamente indagate² e solo di recente ricostruite nei

* Il presente contributo   la rielaborazione dell'intervento tenuto durante la presentazione del volume *Gli archivi delle Soprintendenze bibliografiche per l'Emilia Romagna. Inventario*, svoltasi il 25 ottobre 2011 presso la Sala d'Ercole dell'Archivio di Stato di Modena, in occasione dell'apertura del secondo anno del Biennio 2010- 2012 della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Modena.

¹ LUIGI BALSAMO, *L'impegno civile delle Soprintendenze bibliografiche*, in *Gli archivi delle Soprintendenze bibliografiche per l'Emilia Romagna. Inventario*, Bologna, Editrice Compositori, 2010, p IX.

² Pochissimi i contributi specificamente dedicati all'attivit  delle Soprintendenze nei poco pi  dei cinquanta anni dello loro vita "statale". Fra questi, basti qui ricordare ANGELO BRUSCHI, *Le Soprintendenze bibliografiche: organamento e funzionamento*, in *Primo congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia. Roma - Venezia, 15-30 giugno 1929*, III, Roma, Libreria dello Stato, 1932, p. 265-276; FRANCESCO BARBERI, *Problemi delle soprintendenze*, «Accademie e Biblioteche d'Italia», 12(1938), p. 296-306; ID., *L'avvenire delle Soprintendenze*, «Accademie e Biblioteche d'Italia», 14(1940), p. 416-423 ed il conseguente dibattito alle p. 424-426; TOMMASO BOZZA, *Soprintendenze bibliografiche e corsi per dirigenti delle biblioteche popolari*, «Accademie e Biblioteche d'Italia», 22(1954), p. 409-418 ed il conseguente dibattito alle p. 418-427; RENATO PAP , *Il cinquantenario delle Soprintendenze bibliografiche*, «Accademie e Biblioteche d'Italia», 37(1969), p. 385-398; VIRGINIA CARINI DAINOTTI, *Le soprintendenze ai beni librari e la tutela nella bufera delle ristrutturazioni, dei trasferimenti e delle deleghe*, in *Miscellanea di studi in memoria di Anna Saitta Revignas*, Firenze, Olschki, 1978, p. 119-147. Si veda per  l'intenso dibattito che si svilupp  sul tema nel corso dei lavori della Commissione Franceschini ed in particolare quanto emerso nel corso dell'incontro della Commissione con alcuni fra i maggiori bibliotecari dell'epoca: *Incontro con gli Archivistici e i Bibliotecari*, in *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, II, Roma, Colombo, 1967, p. 435-473.

loro aspetti essenziali grazie a tre significativi contributi apparsi nell'ultimo decennio³ e ad alcuni lavori di carattere prevalentemente archivistico⁴.

Eppure, come opportunamente messo in rilievo da Giovanni Solimine e Flavia Cristiano, oltre a costituire per quella che sarà la loro sorte finale un *unicum* nel panorama degli organi statali preposti alla tutela, le Soprintendenze bibliografiche hanno rappresentato una parte significativa nella storia dei servizi bibliografici del nostro Paese e contemporaneamente hanno loro malgrado costituito anche una tangibile testimonianza della sostanziale indeterminatezza e confusione con cui per troppo tempo è stato gestito il nostro sistema bibliotecario, confondendo e mischiando fra loro funzioni e finalità dalla natura profondamente diversa.

All'origine la volontà con un'unica struttura, peraltro priva di reali poteri, di rispondere a molte e differenti esigenze venutesi accumulando nei primi decenni di storia post unitaria. Per rintracciare le premesse dell'istituzione di questi nuovi uffici occorre infatti risalire agli anni dell'unificazione nazionale, quando, fra i principali provvedimenti adottati dal nuovo governo nazionale, spiccano le norme di "eversione" dell'asse ecclesiastico, con conseguente confisca dei beni e acquisizione al demanio dello Stato⁵. In base a tali norme le raccolte librerie possedute dalle Corporazioni religiose potevano essere destinate alle biblioteche pubbliche delle rispettive province o a quegli enti che ne avessero avanzato richiesta allo scopo di costituire con esse delle nuove biblioteche. In questo caso, prevedeva la normativa, occorreva stipulare un'apposita convenzione, con la quale l'ente si impegnava ad assicurare un servizio pubblico, individuare del personale da destinare alla biblioteca e garantire uno stanziamento annuo per il suo funzionamento non inferiore alle cento lire. E in effetti grazie a tali norme nell'arco di appena un triennio (1866-1869) saranno oltre trecentocinquanta le biblioteche di nuova istituzione, con un incremento

³ Mi riferisco agli interventi di FLAVIA CRISTIANO, *Dal centro alla periferia: le soprintendenze bibliografiche*, in *Archivi di biblioteche. Per la storia delle biblioteche pubbliche statali*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2002, p. XCV-CXLVII; GIOVANNI SOLIMINE, *La politica dell'Amministrazione centrale per le biblioteche pubbliche: le soprintendenze bibliografiche e la presenza sul territorio*, in *Tra passato e futuro. Le biblioteche pubbliche statali dall'Unità d'Italia al 2000*, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2004, p.155-172; FLAVIA CRISTIANO, *Prefazione*, in *Dizionario biografico dei soprintendenti bibliografici (1919-1972)*, Bologna, Bononia University Press, 2011, p. 11-19.

⁴ *L'archivio della soprintendenza bibliografica per la Liguria e la Lunigiana*, a cura di MARIA GRAZIA BILLI e STEFANO GIUSTI, Genova, Regione Liguria, 2003; *Gli archivi delle soprintendenze bibliografiche per l'Emilia Romagna* cit.

⁵ Regio decreto 7 luglio 1866, n.3036 (*Regio decreto per la soppressione delle Corporazioni religiose*), poi esteso con regio decreto 28 luglio 1866, n.3090 alle province "liberate dalla dominazione austriaca" e con legge 19 giugno 1873, n.1402 ai territori provenienti dallo Stato Pontificio.

complessivo delle raccolte di circa un milione di volumi, pari ad oltre il 25% dell'intero patrimonio librario nazionale. Non tutti gli enti ed istituzioni che si erano proposti saranno tuttavia in grado di realizzare realmente quanto promesso e sottoscritto con la convenzione e a circa un ventennio dalla "devoluzione" un'inchiesta promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione ed affidata all'ex prefetto della Biblioteca Nazionale di Firenze, Torello Sacconi, mostrerà in tutta la sua drammaticità la penosa situazione in cui in molti casi versavano le raccolte di provenienza ecclesiastica, spesso affidate a personale non adeguato, prive di una vera sede e di sufficienti finanziamenti, quando non lasciate addirittura in uno stato di totale abbandono⁶.

Proprio per cercare di rimediare ad una tale situazione, che in alcuni casi porterà alla dispersione di intere raccolte conventuali, il nuovo regolamento di organizzazione delle biblioteche governative, emanato nell'ottobre 1907⁷, introduce la previsione di un'attività di sorveglianza da parte dello Stato sulle collezioni non governative, affidandone il compito al personale delle stesse biblioteche statali⁸, anche in virtù di quanto previsto dalle recentissime norme in materia di tutela.

In questi stessi anni, infatti, al termine di un percorso accidentato che nell'arco di quasi 40 anni aveva visto susseguirsi ben 11 proposte di legge, regolarmente naufragate di fronte alla intransigente opposizione di una parte considerevole del Parlamento, convinta di dover salvaguardare il Paese da una norma che avrebbe minato il diritto di proprietà,⁹ era arrivata a compimento la lunga e travagliata vicenda della prima legge di tutela post unitaria, con l'approvazione della cosiddetta legge Nasi, dal nome del ministro proponente¹⁰. Seppur fortemente carente, tanto da rendere necessaria pochissimi anni dopo l'emanazione di una nuova e più organica norma in materia, la legge individuava tuttavia fra gli oggetti soggetti alla nuova disciplina anche «codici, antichi manoscritti, incunaboli, stampe ed

⁶ Sui contenuti della relazione conclusiva di Torello Sacconi, conservata in due volumi manoscritti presso l'Archivio centrale dello Stato, si veda F. CRISTIANO, *Dal centro alla periferia* cit., p. CII-CIII.

⁷ Regio decreto 24 ottobre 1907, n.733 (*Regio decreto che approva il ruolo organico per le biblioteche pubbliche governative*).

⁸ Art. 10 r.d. cit.: «Il ministro provvede, con l'aiuto del personale superiore delle biblioteche governative ..., ad esercitare una efficace sorveglianza anche sulle biblioteche non governative, nella misura consentita dalle leggi vigenti ..., allo scopo di assicurare la conservazione dei codici manoscritti, degli incunaboli e delle incisioni e stampe rare e di pregio».

⁹ ANDREA EMILIANI, *Musei e museologia*, in *Storia d'Italia. Documenti*, 5, Torino, Einaudi, 1973, p. 1615-1655.

¹⁰ Legge 12 giugno 1902, n.185 (*Legge portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte e di antichità*).

incisioni rare di pregio», anche se la loro considerazione derivava esclusivamente dal valore storico-artistico che veniva ad essi riconosciuto¹¹.

La sostanziale inadeguatezza della norma porterà ben presto all'adozione di una nuova legge, la Rava-Rosadi¹², al cui interno per la prima volta verrà riconosciuta al patrimonio librario l'appartenenza a pieno titolo al più vasto mondo delle cose di interesse storico artistico, meritevoli di una speciale salvaguardia da parte dello Stato, ancorché attraverso la curiosa declaratoria («tra le cose immobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio») adottata nell'articolo 1 della legge, che a decenni di distanza troveremo nuovamente impiegata in materia di biblioteche¹³ e che porterà qualcuno a definirle «pigionanti di turno a cui i padroni di casa estendono alcuni dei loro diritti»¹⁴.

In virtù di tali disposizioni, e di quelle ancor più puntuali contenute nel successivo *Regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n.364 e 23 giugno 1912, n.688, per le antichità e le belle arti*, che al materiale librario dedica addirittura un intero Capo, il V del Titolo I, estendendo notevolmente gli ambiti di applicazione della legge, modificandone l'approccio metodologico¹⁵ ed assegnando alle biblioteche governative il compito di esercitare quelle attività di vigilanza, esercitate per gli altri ambiti dalle Soprintendenze¹⁶, inizia così a diffondersi la progressiva

¹¹ Sul modo in cui il materiale bibliografico verrà considerato nelle prime norme di tutela si veda LUCA BELLINGERI, *Un percorso accidentato. Il materiale librario e le prime leggi di tutela*, in *Dalle "cose di interesse" ai "beni culturali". Ricerche e dibattiti negli uffici MiBAC dell'Emilia-Romagna*, Bologna, Minerva Edizioni, 2012, p.65-71.

¹² Legge 20 giugno 1909, n.364 (*Legge concernente le antichità e le belle arti*).

¹³ Il riferimento è all'art.30 del primo regolamento di organizzazione del neonato Ministero per i Beni culturali e ambientali (d.P.R. 3 dicembre 1975, n.805), che dovendo indicare gli istituti periferici del Ministero, dopo aver elencato, dalla lettera *a*) alla lettera *e*), le diverse tipologie di soprintendenze e gli archivi di Stato, aggiunge «Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali».

¹⁴ La definizione, formulata commentando in un'ottica "bibliotecaria" i risultati raggiunti dalla Commissione Franceschini e la proposta di istituzione di un apposito ministero per i beni culturali, si deve ad Angela Vinay, primo direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, uno dei bibliotecari più intelligenti e sensibili del secolo scorso: ANGELA VINAY, *La Commissione Franceschini e le biblioteche*, in *I congressi 1965-1975 dell'Associazione italiana biblioteche*, a cura di Diana La Gioia, Roma, AIB, 1977, p. 87-93, poi in *Angela Vinay e le biblioteche. Scritti e testimonianze*, Roma, ICCU - AIB, 2000, p. 203-211, in particolare p. 208 da cui si cita.

¹⁵ R.D. 30 gennaio 1913, n.363. Per il diverso modo di intendere il "bene librario" presente nel regolamento, cfr. LUCA BELLINGERI, *Un percorso accidentato* cit., p. 69-70.

¹⁶ L'art. 128, comma 2, del regolamento, basandosi su quanto già disposto dall'art. 10 del regolamento organico per le biblioteche pubbliche governative del 1907, prevede infatti che: «la vigilanza attribuita alle soprintendenze sarà esercitata dalle biblioteche governative

consapevolezza della necessità di istituire, analogamente a quanto già avvenuto per il settore delle arti, dove fin dal 1904 era stato creato un sistema di uffici territoriali preposti alle attività di tutela¹⁷, nuovi uffici a ciò espressamente dedicati, sollevando le biblioteche da questi nuovi ed ulteriori compiti.

In quegli stessi anni però, nella crescente consapevolezza della necessità di affiancare il sistema educativo con una rete di strutture di base, che consentisse ai neo-alfabetizzati di mantenere una certa consuetudine con le tecniche di lettura anche una volta usciti dalle aule scolastiche, migliorando la propria preparazione professionale e, quindi, produttività economica, si intensificano gli sforzi dello Stato italiano, attraverso il competente Ministero per la Pubblica Istruzione, per la creazione di piccole o piccolissime biblioteche di base, collegate all'unica realtà presente in tutti gli angoli del nostro Paese, la scuola¹⁸. Con successivi provvedimenti, i cui effetti pratici risulteranno peraltro assai limitati, sia le scuole che i Comuni vengono perciò invitati ad istituire specifiche "biblioteche popolari", rivolte agli ex alunni e più in generale agli adulti¹⁹, mentre contemporaneamente, su iniziativa di enti, associazioni private, autorità religiose, opere nazionali

... Quante volte sia richiesto il parere del Consiglio superiore per le Belle Arti o della Giunta di esso, sarà invece sentita la Giunta consultiva per le biblioteche».

¹⁷ Sulla base del regolamento di attuazione della legge Nasi, emanato con r.d. 17 luglio 1904, n.431, vengono istituite 29 Soprintendenze territoriali, con competenza sui monumenti (10), sugli scavi ed i musei archeologici (10) e sulle gallerie, i musei medioevali e moderni e gli oggetti d'arte (9). A seguito della successiva legge 27 giugno 1907, n.386, il loro numero verrà ulteriormente rafforzato e portato ad un totale di 47 (18 ai monumenti, 14 agli scavi e 15 alle gallerie). Contrariamente a quanto sarà previsto per il settore delle biblioteche, nel caso delle arti, però, è la Soprintendenza ad assorbire anche il compito di tenere «in consegna e amministrazione le raccolte governative di opere d'antichità» (art.5, lett. e) o «le raccolte governative di oggetti di arte del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna» (art. 7, lett. a).

¹⁸ Sulle politiche per la lettura seguite in questi anni dal Governo italiano, si veda, fra gli altri, PAOLO TRANIELLO, *Storia delle biblioteche in Italia. Dall'Unità a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 121-166.

¹⁹ A seguito dei risultati non confortanti emersi da un'indagine statistica promossa nel 1906 dalla Direzione generale per l'istruzione primaria e popolare, già nel 1911 viene emanata una prima circolare contenente *Istruzioni e norme per l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento di bibliotechine scolastiche*, con la quale si dispone (art.6) che «alle bibliotechine per la sesta classe ... si unirà una sezione di libri di carattere popolare, adatti per adulti, per poterli dare in lettura alle famiglie degli adulti». Analoga disposizione verrà poi confermata pochi anni dopo con il d.l. lgt. 2 settembre 1917, n.1521, che all'art.1 disponeva che «il corso popolare, oltre le biblioteche per gli alunni ..., avrà una biblioteca popolare per uso degli ex-alunni e in generale degli adulti». In questo caso però la biblioteca, seppur posta alle dipendenze del maestro, sarà di proprietà dei Comuni. Entrambi i testi sono pubblicati in UGO COSTA, *Codice delle biblioteche italiane*, 2° ed., Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1949, rispettivamente alle p. 522 e 550.

in molte regioni italiane si creano centinaia di nuove biblioteche popolari, rapidamente costituite in Federazione nazionale²⁰.

È in questo quadro storico e su queste basi che all'indomani del primo conflitto mondiale vengono costituite dunque le Soprintendenze bibliografiche e già dal decreto istitutivo emergono tutte le incertezze e contraddizioni che finiranno per segnare irrimediabilmente le travagliate vicende di questi nuovi organi dello Stato e ne costituiranno anche la causa prima della prematura scomparsa dopo appena mezzo secolo di vita.

Fin dall'art. 1, infatti, il decreto²¹ sembra voler dichiarare la sostanziale ambivalenza di funzioni che dovranno essere svolte da questi nuovi uffici:

«Ad esse spetta ... la tutela dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli e delle stampe e incisioni rare e di pregio, giusta le norme della legge 10 giugno 1909, n. 364, e la conservazione e l'incremento delle biblioteche pubbliche»²².

E l'ambiguità, se possibile, risulta ulteriormente accentuata dall'elenco dei compiti ad esse assegnati contenuta nel successivo art. 2

«Le Soprintendenze bibliografiche hanno le seguenti attribuzioni:

- 1) vegliano sulla conservazione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da comuni, da enti morali o da privati, e curano la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;
- 2) vigilano sulle raccolte incamerate e date in consegna a comuni e ad enti morali per devoluzione dei beni di corporazioni religiose soppresse, e intervengono alla consegna delle raccolte stesse ai comuni e agli enti morali;
- 3) fanno le notificazioni dell'importante interesse ai termini dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma terzo della legge stessa;
- 4) vigilano sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni degli articoli 2 e 5 della citata legge per quanto concerne le alienazioni e le permutazioni delle raccolte possedute da enti morali e di quelle di quelle di importante interesse possedute da privati;
- 5) propongono al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica, secondo le disposizioni dell'art. 4 della legge citata;

²⁰ Le 415 biblioteche popolari censite nel 1906 diverranno 1.052 già nel 1913 e ben 1.655 nel 1915. Sul fenomeno delle biblioteche popolari e sulla federazione che a partire dal 1904 le riunì, oltre a PAOLO TRANIELLO, cit., si veda LUIGI DE GREGORI, *Le biblioteche popolari*, «Accademie e Biblioteche d'Italia», 25(1957), p. 209-218, poi in *La mia campagna per le biblioteche*, Roma, Associazione italiana Biblioteche, 1980, p. 157-161; *Ettore Fabietti e le biblioteche popolari. Atti del Convegno di studi. Milano, lunedì 30 maggio 1994*, a cura di Paolo M. Galimberti e Walter Manfredini, Milano, Società Umanitaria, 1994.

²¹ R. d.l. 2 ottobre 1919, n. 2074 (*Regio decreto legge che stabilisce l'ordinamento del personale delle biblioteche governative regolandone lo stato giuridico ed economico*).

²² Art. 1, comma 2. Il corsivo nel testo è di chi scrive.

- 6) propongono al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli dal Ministero, giusta l'art. 7 della legge predetta;
- 7) esercitano le funzioni di uffici per la esportazione ai termini della legge predetta, della legge 12 giugno 1902, numero 185, e del regolamento 30 gennaio 1913, n. 363;
- 8) propongono gli acquisti di materiale prezioso e raro, ogni qualvolta ritengono debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione, giusta l'art. 6 della legge citata;
- 9) operano le ricognizioni delle raccolte degli Enti e dei privati;
- 10) propongono gli aiuti da concedersi, sul bilancio del Ministero, alle biblioteche dei Comuni e degli Enti per *l'ordinamento e l'incremento delle collezioni*, e danno parere sulle *domande di sovvenzione* presentate dagli Enti medesimi;
- 11) *promuovono l'istituzione di nuove biblioteche, e vigilano sulle biblioteche popolari, riferiscono al Ministero circa le condizioni di esse e il loro incremento;*
- 12) preparano i dati per la statistica generale.»

nel quale troviamo sintetizzate le differenti e molteplici esigenze alle quali si ritiene debbano rispondere i nuovi uffici, impegnati a garantire il rispetto delle norme contenute nella recente legge di tutela, ma anche a vigilare sulle raccolte provenienti dalle soppresse corporazioni religiose (n. 2)²³, a proporre gli aiuti e promuovere l'istituzione di nuove biblioteche (n. 10 e 11) e a vigilare sulle biblioteche popolari (n. 11).

Per fare tutto questo, prosegue all'art. 3 il decreto, le Soprintendenze verranno coadiuvate da prefetti, procuratori, ufficiali di polizia e funzionari di dogana, sindaci e parroci, ma non avranno proprio personale, né propri uffici, dato che, come indica l'elenco allegato, i 12 nuovi uffici avranno sede presso altrettante biblioteche governative, talvolta fisicamente collocate anche al di fuori del territorio di pertinenza²⁴, ed al personale lì in servizio (art. 5) dovranno essere affidate anche le funzioni relative all'attività delle Soprintendenze.

Non può dunque stupire se, almeno in questa prima fase, l'attività dei nuovi uffici risulterà pressoché nulla, limitandosi nel migliore dei casi a quelle funzioni di ufficio esportazione, già precedentemente svolte dalle

²³ Da notare, a conferma di quanto ricordato prima sugli esiti non sempre felici della procedura di devoluzione dei fondi ecclesiastici, che fra i compiti della Soprintendenza viene anche indicato quello di intervenire alla consegna delle raccolte agli enti destinatari, chiaro segnale di qualche "malfunzionamento" nella procedura, quando si consideri che erano ormai trascorsi 46 anni dall'ultima delle leggi "eversive", quella relativa al territorio pontificio e ben 53 dalla prima di esse!

²⁴ È il caso della Soprintendenza per le Marche e l'Umbria (con sede presso la Laurenziana di Firenze), di quella per l'Abruzzo e il Molise (con sede alla Casanatense di Roma) e di quella per la Puglia e la Basilicata (con sede presso l'Universitaria di Napoli). Le altre 9 Soprintendenze vengono istituite presso le due Nazionali Centrali, le Nazionali di Torino, Milano, Venezia, Napoli e Palermo, l'Universitaria di Cagliari e, per brevissimo tempo, quella di Bologna, sostituita a partire dal dicembre 1920 dall'Estense di Modena. Sulle competenze territoriali delle diverse Soprintendenze nel corso tempo si veda comunque più diffusamente, in questo stesso numero, il contributo di Elisabetta Ariotti.

biblioteche governative. L'irrazionale distribuzione territoriale, l'assoluta mancanza di risorse umane ed economiche, l'assenza di precise indicazioni operative e di un efficace sistema sanzionatorio finiranno infatti con il rendere questi uffici «Soprintendenze che esistevano solo sulla carta e sul biglietto da visita di dodici personaggi»²⁵, nonostante il rilievo umano e professionale dei singoli bibliotecari incaricati, seppur con una «investitura comicamente fittizia»²⁶ di questo nuovo ruolo²⁷.

Nel vano tentativo di rendere meno aleatorio l'effettivo esercizio dei compiti loro affidati, fornendo un sia pur minimo sussidio ai Soprintendenti, pochi anni dopo, con una delle molte norme “a costo zero” che da sempre hanno contraddistinto la vita e la storia dei nostri beni culturali, viene istituita la figura dell'ispettore bibliografico onorario, con il compito, a titolo rigorosamente gratuito, di «cooperare con le soprintendenze bibliografiche ... per il più sollecito e sicuro conseguimento dei fini assegnati alle suddette soprintendenze»²⁸. Contestualmente viene anche riconosciuta un'indennità annua a quanti svolgano, in aggiunta a quelle di direttore, le funzioni di Soprintendente, rendendo quanto meno tale incarico meno “virtuale” di quanto non fosse in precedenza²⁹.

Ancora una volta, a conferma di quella ambiguità di fondo già segnalata in precedenza, anche agli ispettori bibliografici viene richiesta una competenza ed un impegno “bifronti”, volti a garantire contemporaneamente la conservazione del nostro patrimonio bibliografico e lo sviluppo dei servizi bibliotecari, la vigilanza sulla circolazione ed il

²⁵ Così TOMMASO BOZZA, *Soprintendenze bibliografiche* cit., p.410, che, commentando il decreto istitutivo, afferma lapidariamente che «non fu un esempio illuminante di sapienza giuridica».

²⁶ Così si esprime Luigi De Gregori, quando, nell'ambito di un'inchiesta sul grave stato di abbandono in cui versavano le biblioteche governative, pubblicata nei mesi di marzo ed aprile 1926 sul quotidiano *Il Corriere della sera*, sottolinea come «quegli stessi bibliotecari, ai quali riesce impossibile rispondere delle loro biblioteche, furono con grave disinvoltura investiti un bel giorno di una responsabilità ancora più vasta: tutelare tutte le biblioteche di una intera regione ... Investitura comicamente fittizia, senza alcuna corrispondenza di funzioni per l'assoluta mancanza di mezzi anche minimi»: LUIGI DE GREGORI, *Salviamo le nostre biblioteche (a inchiesta finita)*, «Corriere della sera», 16 aprile 1926, poi in *La mia campagna* cit., p. 39-48 ed in particolare p. 41 sg.

²⁷ A puro titolo di esempio, fra i primi soprintendenti troviamo fra gli altri Francesco Carta, Domenico Fava, Salomone Morpurgo, Guido Biagi, Giuliano Bonazzi. Per un elenco completo in ordine cronologico cfr. *Dizionario biografico dei soprintendenti* cit., p.21-26.

²⁸ Art. 1 r.d. 27 settembre 1923, n.2320 (*Riordinamento delle biblioteche pubbliche governative e nuova tabella del personale di ruolo addetto alle medesime*).

²⁹ L'indennità viene fissata in £ 2.000 annue, pari a circa un sesto dello stipendio iniziale di un direttore, stabilito in £ 12.000 annue dal recente r.d. 30 settembre 1922, n.1290, che aveva esteso anche al personale delle biblioteche pubbliche governative le disposizioni giuridiche ed economiche in vigore per il restante personale delle Amministrazioni dello Stato.

commercio delle raccolte librerie ed il controllo sulle biblioteche popolari. Lo chiarisce una circolare emanata dal ministro Pietro Fedele il 12 giugno 1928³⁰, con la quale vengono dettagliatamente elencati i compiti degli ispettori bibliografici, indicati un po' troppo sbrigativamente nel decreto istitutivo del 1923. Dopo aver puntualmente indicato, sulla base della legge del 1909, compiti e funzioni in materia di tutela, la circolare affronta il delicato tema della promozione del sistema bibliotecario nazionale, ricordando come:

«Gli Ispettori bibliografici onorari sono altresì chiamati a collaborare ... nella importantissima funzione di sorvegliare ogni ordine di biblioteche non governative aperte al pubblico, di assicurarne il miglior funzionamento ed incremento, di favorire o promuovere e coordinare tutte le iniziative rivolte alla istituzione di nuove biblioteche ... Di fronte a biblioteche comunali e provinciali veramente insigni ... molte altre ne esistono in Italia ... le quali o sono chiuse al pubblico, spesso costituendo informi congerie di libri mal custoditi e per nulla utilizzati, o sono aperte ad un servizio pubblico limitatissimo e versano in condizioni di grave indigenza ... Giovandosi dei maggiori mezzi di cui oggi può disporre, questo Ministero ... fa particolare assegnazione sull'opera attiva e diligente degli Ispettori ... perché siano incoraggiati o stimolati gli enti proprietari delle biblioteche a rivolgere ad esse le cure necessarie per metterle il più possibile in valore e renderle sempre più rispondenti alle esigenze culturali della Nazione».

Ma ancor più delicato è il compito loro assegnato in materia di biblioteche popolari, «cellule destinate ad alimentare silenziosamente ma proficuamente l'intelletto ed il cuore di grandissima parte dei cittadini ..., strumento impareggiabile di educazione e di elevazione del popolo». In questo ambito molto potranno fare gli ispettori bibliografici, promuovendo accordi fra i vari enti che se ne occupano al fine di coordinarne l'attività, favorendo l'istituzione di nuove, specie là dove maggiormente manchino, vigilando su di esse «affinché ne rimanga rigorosamente esclusa tutta quella produzione libraria che contrasti comunque, politicamente, economicamente e moralmente con lo spirito e con le direttive del Regime Fascista».

Grazie anche alla istituzione di un'autonoma Direzione generale per le accademie e biblioteche, da tempo e da più parti sollecitata³¹, ed al nuovo impulso che da questa riorganizzazione amministrativa deriverà all'intero settore³², lentamente ma progressivamente l'attività delle Soprintendenze, a

³⁰ La circolare è pubblicata in UGO COSTA, *Codice cit.*, p.502-509.

³¹ Fra gli altri si veda LUIGI DE GREGORI, *Salviamo le nostre biblioteche* cit. La nuova direzione venne istituita con r.d. 7 giugno 1926, n.944 (*Provvedimenti per le biblioteche governative e l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione*), mentre in precedenza le competenze in materia erano assegnate ad una Divisione della Direzione generale della istruzione superiore.

³² In proposito si veda MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE. DIREZIONE GENERALE DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE, *Le accademie e le biblioteche d'Italia nel sessennio 1926/27 – 1931/32*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1933.

cominciare dal 1926/1927, inizia a divenire più consistente e significativa con emanazione di disposizioni in materia di tutela, erogazione di contributi per la conservazione ed il restauro, nomina degli ispettori bibliografici, pratiche per la concessione di permessi di esportazione ed importazione, notifiche di importante interesse, nomina dei Comitati provinciali di vigilanza bibliografica³³, erogazione di sussidi alle biblioteche non governative, indagini statistiche, iniziative di promozione e valorizzazione³⁴. Un primo provvedimento di riordino del settore³⁵ fornirà inoltre pochi anni dopo un ulteriore impulso al loro funzionamento, grazie ad un loro incremento numerico, una più razionale distribuzione territoriale ed una prima, seppur provvisoria, separazione della funzione di Soprintendente da quella di direttore di biblioteca³⁶, chiudendo così definitivamente questa prima, lunga fase di rodaggio nella storia di questi uffici.

Ma è proprio a seguito di questa parziale riforma che per la prima volta sul finire del decennio ci si comincia a porre, con estrema lucidità, il problema di quale debba essere considerato il compito primario delle Soprintendenze, strette in quell'ambivalenza di funzioni ben chiara a chi in queste strutture si trova ad operare. A farlo è Francesco Barberi, primo bibliotecario in Italia ad aver assunto l'incarico di Soprintendente senza dirigere contemporaneamente una biblioteca³⁷, che in occasione del quinto e

³³ A norma dell'art. 5 del r.d. 13 agosto 1926, n.1613 (*Istituzione della Commissione centrale per le biblioteche e dei Comitati provinciali di vigilanza bibliografica*) in ogni capoluogo di Provincia viene costituito un Comitato con il compito di coadiuvare la Soprintendenza «nei compiti relativi alla migliore conservazione e all'incremento delle biblioteche pubbliche non governative, alle ricognizioni delle raccolte degli enti e dei privati, e alla diffusione e allo sviluppo delle biblioteche di educazione nazionale e di cultura per il popolo».

³⁴ Indicativo in questo senso l'inventario dell'archivio della Soprintendenza per l'Emilia (*Gli archivi delle soprintendenze bibliografiche per l'Emilia Romagna*, cit.), dal quale emerge con chiarezza il significativo incremento di attività registratosi a partire dal 1926.

³⁵ R.d. 11 aprile 1935, n. 575 (*Norme relative alle Biblioteche pubbliche governative e alle Regie soprintendenze bibliografiche*).

³⁶ Il decreto porta da 12 a 15 il numero delle Soprintendenze, articolandole non più su base regionale, ma provinciale. Scompare così la Soprintendenza per le Marche e l'Umbria (le cui competenze vengono assegnate alla Soprintendenza per le province di Bologna e la Romagna e per le province del Lazio), mentre viene creato un nuovo ufficio per le province di Massa e della Liguria (con sede presso l'Universitaria di Genova). In Veneto, Emilia e Sicilia viene istituita una seconda Soprintendenza e, in assenza di biblioteche governative, in Abruzzo e Puglia per la prima volta l'incarico di Soprintendente viene assegnato ad un funzionario che non ricopre contestualmente il ruolo di direttore di una biblioteca.

³⁷ Sulla figura di Barberi, da ultimo, SIMONETTA BUTTO', *sub voce*, in *Dizionario biografico dei soprintendenti bibliografici* cit., p. 45-56. Per la sua esperienza di Soprintendente per la Puglia e la Basilicata dal 1935 al 1943, si vedano le sue note

sesto convegno nazionale dei bibliotecari italiani torna per due volte in poco tempo sull'argomento.

In un intervento significativamente intitolato *Problemi delle soprintendenze* Barberi ricorda infatti come:

«mentre il decreto che istituiva le Soprintendenze posava l'accento su tutto ciò che fosse ricognizione, conservazione, raccolta di materiale librario antico e di pregio, oggi, che quel materiale è stato in buona parte esplorato e notificato, e in parte anche assicurato a pubbliche biblioteche; oggi che queste, poche o molte che siano, sono aumentate di numero, l'asse del problema si è venuto spostando verso l'incremento, il funzionamento e lo sfruttamento di queste biblioteche.»

e come dunque occorra necessariamente prendere atto del fatto che:

«qual'è divenuta oggi, in modo particolare, la funzione precipua delle Soprintendenze? Mettere in efficienza le biblioteche di provincie e comuni istituite spesso con materiale dei conventi soppressi; renderle sempre più vive, e dar loro una fisionomia di biblioteche moderne; promuovere lo sviluppo, oltre che di esse, di tutte le altre, popolari o non, che abbiano carattere di biblioteca pubblica; crearne dove mancano: ecco il compito, tutt'altro che lieve, divenuto oggi fondamentale per le nostre Soprintendenze»³⁸

Ad appena due anni di distanza, allo scopo di sostenere la necessità, da lui del resto già sottolineata, di istituire separati uffici per le Soprintendenze, Barberi torna sull'argomento, sottolineando come, anche in prospettiva, questo rappresenti il principale compito di questi uffici, dal momento che:

«se non il Ministero dell'educazione nazionale, attraverso le Soprintendenze, ben organizzate e dotate ... nessun altro Ministero, Ente o Istituto vorrà pensare ad affrontare un compito così delicato e importante per la cultura italiana, quale quello delle biblioteche per il popolo»³⁹.

L'ormai imminente entrata in guerra del nostro Paese pone ben altri e più drammatici problemi ai bibliotecari/soprintendenti dell'epoca, dapprima coinvolti nell'organizzazione e nel coordinamento di quei Piani di protezione antiaerea avviati dal Ministero per l'Educazione nazionale fin dal 1931, allo scopo di salvaguardare il materiale bibliografico dai danni derivanti dai bombardamenti aerei, e successivamente impegnati a garantire la necessaria sicurezza al materiale raro trasportato nei rifugi quando, dopo l'8 settembre 1943, i combattimenti si spostano sul nostro territorio,

biografiche in FRANCESCO BARBERI, *Schede di un bibliotecario. 1933-1975*, Roma, Associazione italiana Biblioteche, 1984, p.21 sgg.

³⁸ FRANCESCO BARBERI, *Problemi delle soprintendenze* cit., p. 296-306 ed in particolare p. 298-299.

³⁹ ID., *L'avvenire delle Soprintendenze* cit., p. 416-423 ed in particolare p. 416-417.

esponendo a seri rischi di furto e distruzione quei luoghi fino a poco tempo prima ritenuti sicuri⁴⁰.

Concluso il periodo bellico, primo vero banco di prova dell'efficienza di queste strutture, le Soprintendenze iniziano l'ultima fase della loro travagliata esistenza, conseguendo quell'autonomia dalle grandi biblioteche statali più volte ed inutilmente invocata negli anni precedenti. Con un decreto luogotenenziale del maggio 1948 per la prima volta il servizio svolto presso le soprintendenze viene infatti distinto da quello effettuato nelle biblioteche governative ed al personale ad esse assegnato viene riconosciuta una distinta qualifica di ispettore o Soprintendente⁴¹.

Seppur di non immediata attuazione, la norma consente così, a partire dal 1952⁴², una progressiva affermazione dell'autonomia di questi uffici, garantendogli risorse certe (sia economiche che umane) e maggior continuità di azione, anche se la tanto auspicata separazione dei due ruoli non risolve l'annosa questione, già sollevata da Barberi, dei rapporti con gli enti e le autorità locali, responsabili delle biblioteche non governative, né quella di quale debba essere la natura prevalente dei compiti svolti dalle Soprintendenze.

Appunto allo scopo di chiarire tali aspetti, su iniziativa dell'Associazione italiana Biblioteche nel 1954 presso il Ministero della Pubblica Istruzione viene dunque istituita un'apposita Commissione "tecnica" incaricata di predisporre il testo di una nuova legge che, sostituendo il troppo vago e generico decreto del 1919, regolamenti l'attività

⁴⁰ Sulle vicende legate alla tutela del materiale bibliografico durante il secondo conflitto mondiale si vedano ANDREA PAOLI, "Salviamo la creatura". *Protezione e difesa delle biblioteche italiane nella seconda guerra mondiale*, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 2003; *Le biblioteche e gli archivi durante la seconda guerra mondiale. Il caso italiano*, a cura di Andrea Capaccioni, Andrea Paoli e Ruggero Ranieri, Bologna, Edizioni Pendragon, 2007 e, relativamente alla città di Modena, *Modena città aperta. Bombardamenti e città nel 65° anniversario della Liberazione*, a cura di Meris Bellei, Bologna, Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, 2011.

⁴¹ D. lgs. lgt. 7 maggio 1948, n.546 (*Revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative*), con il quale viene anche sensibilmente arricchito l'organico complessivo delle biblioteche, mediamente incrementato di oltre il 30%. A seguito di questa norma anche il personale di gruppo A, costituito da direttori e funzionari, passerà dalle 120 unità previste dal precedente ruolo (determinato con r.d. 6 giugno 1940, n.724) a 157 unità.

⁴² Come tutti gli atti normativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, il decreto necessiterà di un'apposita legge di ratifica, promulgata solo nel luglio 1951 (L. 12 luglio 1951, n.636, *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative*), a seguito della quale a partire dal febbraio dell'anno successivo prenderanno servizio i primi soprintendenti "puri".

delle Soprintendenze, assegnando loro nuovi e più definiti poteri nei confronti delle biblioteche di enti locali e morali.

Come sottolinea Tommaso Bozza, componente della Commissione e Soprintendente per il Lazio e l'Umbria in una relazione tenuta in occasione del nono Congresso nazionale dell'Associazione⁴³, la figura del Soprintendente, così come delineata dalle norme vigenti, è infatti quella di «un tipo fra l'amico del popolo e il sacerdote missionario, il diplomatico e il profeta disarmato», dal momento che il decreto istitutivo del 1919 più che una legge sembra essere «un decalogo di consigli evangelici». Appare dunque necessario dotare i Soprintendenti di meglio definiti poteri nei confronti delle autorità locali, prevedendo l'obbligatorietà di un loro parere preventivo in merito a tutti i provvedimenti riguardanti il personale in servizio o qualsiasi mutamento di destinazione dei locali o del materiale librario, la necessità di una approvazione preventiva dei regolamenti interni, la partecipazione, con funzioni di coordinamento ad organi collegiali preposti alla promozione della pubblica lettura e quella ad organi dello Stato con competenza in materia di tutela. Un insieme di prescrizioni fortemente limitative delle prerogative degli enti locali (e appunto per questo la nuova legge non vedrà mai la luce), ma anche indicative di quelli che a parere della Commissione erano parsi i nodi maggiormente problematici nell'attività della Soprintendenza, riproponendo ancora una volta la *vexata quaestio* di quale dovesse essere considerata la funzione preminente di questi uffici. Se per Alberto Giraldi⁴⁴, Soprintendente per la Toscana, che pure ritiene necessario tutelare non solo il materiale bibliografico, ma anche i lettori ed i loro diritti, l'attività scientifica deve rappresentare il cuore degli interventi delle Soprintendenze, Giovanni Cecchini⁴⁵, direttore della biblioteca Augusta di Perugia, ritiene che le biblioteche di ente locale costituiscano «la parte più importante, la sostanza delle attività delle Soprintendenze, attualmente e anche in futuro», mentre per Beniamino D'Amato⁴⁶, Soprintendente per la Puglia e la Basilicata, il Soprintendente «ha non solo una vigilanza sull'ordinamento e funzionamento delle Biblioteche degli Enti

⁴³ TOMMASO BOZZA, *Soprintendenze bibliografiche* cit., p. 409-418, in particolare p.415. Sulla figura di Bozza si veda PAOLA DI GIACOMO BOZZA, *sub voce*, in *Dizionario biografico dei soprintendenti bibliografici* cit., p.101-108.

⁴⁴ ANTONIO GIARDULLO, *sub voce*, in *Dizionario biografico dei soprintendenti bibliografici* cit., p.312-320.

⁴⁵ ANDREA CAPACCIONI, *sub voce*, in *Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari italiani del XX secolo*, a cura di Simonetta Buttò, disponibile all'indirizzo <http://www.aib.it/aib/editoria/dbbi20/cecchini.htm> (ultima consultazione 30 gennaio 2013).

⁴⁶ LUCIANO CARCERERI, *sub voce*, in *Dizionario biografico dei soprintendenti bibliografici* cit., p.196-199.

locali e morali e di fondazione, ma una vigilanza sui tesori conservati dai privati ... ha il potere di notifica ... ha il potere di vigilare»⁴⁷.

L'evoluzione della politica ministeriale in tema di biblioteche pubbliche e promozione della lettura, significativamente rappresentata dal progetto di "Servizio nazionale di lettura", avviato proprio in quegli anni ed in base al quale le Soprintendenze dovevano venire a costituire la cerniera fra Stato ed Enti locali, centro e periferia, coordinando e promuovendo le attività dei sistemi bibliotecari e curando la formazione professionale degli addetti⁴⁸, accentuerà ulteriormente, nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, il ruolo sul territorio svolto da questi uffici, accrescendone i compiti ma rendendo ad un tempo sempre più prevalenti le attività a favore della lettura pubblica, rispetto alle tradizionali funzioni di tutela.

Nel ventennio 1952-1972 le iniziative assunte, promosse, coordinate da questi uffici divengono sempre più numerose e significative⁴⁹, costituendo in molti casi l'unico vero segno tangibile dell'impegno dello Stato in materia di pubblica lettura, e accanto alle tradizionali attività nell'ambito della tutela, con concessione di permessi di esportazione, procedimenti di notifica di interesse culturale, erogazione di contributi per restauri, sorveglianza sulle raccolte non statali, organizzazione di mostre scientifiche, va affermandosi in modo sempre più prevalente quel ruolo di promozione e stimolo per la creazione di un primo, moderno sistema bibliotecario nei territori di rispettiva competenza, che finirà per costituire il cuore della loro attività nell'ultimo periodo di appartenenza allo Stato.

Le Soprintendenze si trovano così al centro di una fitta rete di iniziative (a onor del vero non sempre incisive per la storia futura delle nostre biblioteche) volte alla creazione dei "posti di prestito", alla costituzione di "consorzi provinciali per il servizio della lettura e del prestito librario", alla realizzazione del "Servizio nazionale di pubblica lettura", per il quale vengono prodotti dettagliati piani di sviluppo, alla istituzione di "centri di lettura". Si impegnano a favore delle biblioteche circolanti, delle biblioteche

⁴⁷ Le diverse posizioni vengono espresse nel corso del dibattito che segue l'intervento di Bozza al Congresso AIB: «Accademie e Biblioteche d'Italia», 22(1954), p. 418-427.

⁴⁸ Sull'esperienza del Servizio nazionale di lettura si veda in primo luogo la ricostruzione fattane dalla sua promotrice VIRGINIA CARINI DAINOTTI, *La biblioteca pubblica in Italia fra cronaca e storia: 1947-1967. Scritti, discorsi, documenti*, Firenze, Olschki, 1969. Per una valutazione dei reali risultati conseguiti da questa esperienza si veda invece PAOLO TRANIELLO, *Storia delle biblioteche in Italia* cit., p. 224-239.

⁴⁹ Indicativi in questo senso i dati quantitativi ricavabili dagli inventari degli archivi delle Soprintendenze per l'Emilia-Romagna. Mentre per il periodo 1920-1951 la consistenza degli archivi delle Soprintendenze di Modena e di Bologna è costituita, rispettivamente, da 41 e 24 buste, per il periodo successivo (1952-1974) essa sale a 226 e 130 buste, pari a quasi l'85% dell'intero complesso documentario: *Gli archivi delle soprintendenze bibliografiche per l'Emilia Romagna*, cit.

dipendenti dall'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), delle biblioteche popolari e scolastiche, per le quali organizzano specifici "corsi di preparazione agli uffici e ai servizi". Intrattengono rapporti costanti con gli enti locali per il rilancio della rete bibliotecaria prevista dalla mai attuata legge del 1941 sulle biblioteche provinciali⁵⁰, per la costituzione o l'ampliamento delle biblioteche comunali, per l'erogazione di contributi economici, la formazione e la selezione del personale tecnico, l'adozione di regolamenti interni strutturati sulla base di "regolamenti tipo per le biblioteche pubbliche" da esse stesse elaborati, per gli interventi in materia di edilizia bibliotecaria, finendo con il divenire, almeno in certe zone del nostro Paese, un punto di riferimento certo ed insostituibile per quanti, sia pur talvolta in modo approssimativo o velleitario, si occupino in quegli anni di promozione della pubblica lettura⁵¹.

La progressiva e per certi versi inevitabile differenziazione e divaricazione fra i diversi compiti a cui sono chiamate le Soprintendenze è ormai giunta al suo punto più alto, tanto da far pensare alla possibilità di uno sdoppiamento degli uffici chiamati a svolgerli. È quanto propone, con la consueta lucidità di analisi ed in assoluta solitudine, Francesco Barberi, ispettore centrale del Ministero, ai componenti della Commissione Franceschini, in occasione dell'audizione di archivisti e bibliotecari tenutasi il 15 novembre 1965⁵². Forte dell'esperienza acquisita, seppur in anni ormai

⁵⁰ La legge 24 aprile 1941, n.393 (*Disposizioni concernenti le biblioteche dei comuni capoluogo di Provincia*) prevedeva, all'art. 1, che «in ogni Comune capoluogo di provincia, ove non esista biblioteca governativa, deve essere aperta ad un regolare servizio pubblico una biblioteca fornita di personale, locali e arredi idonei e di adeguata dotazione che le consenta l'acquisto di materiale librario moderno». Tale biblioteca doveva essere depositaria dell'esemplare destinato al territorio provinciale in base alla legge sul deposito obbligatorio, doveva dotarsi un proprio regolamento interno (approvato dalla Soprintendenza), sarebbe stata ammessa di diritto al prestito dei libri delle biblioteche governative e doveva essere diretta da un responsabile munito di laurea ed assunto tramite concorso pubblico (nella cui commissione giudicatrice doveva essere presente il Soprintendente). Le circostanze storiche in cui venne promulgata, a guerra già in corso, renderanno tuttavia pressoché nulli i reali effetti di tale disposizione, nonostante qualche tentativo realizzato dalle Soprintendenze agli inizi degli anni Cinquanta per attuare quanto previsto dalla norma.

⁵¹ Per una puntuale ricostruzione delle molte e spesso contraddittorie iniziative assunte in materia negli anni del cosiddetto "centrismo", si veda PAOLO TRANIELLO, *Biblioteche e regioni. Tracce per una analisi istituzionale*, Firenze, Giunta regionale toscana – La Nuova Italia, 1983, p. 12-25.

⁵² A seguito della grave situazione di crisi in cui versava il nostro patrimonio culturale, con legge 26 aprile 1964, n.310 nel novembre 1964 era stata istituita una "Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e del paesaggio", composta da 16 parlamentari ed 11 esperti esterni e presieduta dall'on. Francesco Franceschini, da cui prenderà il nome, con il compito di «condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose

lontani, come Soprintendente e della profonda conoscenza dell'intero sistema bibliotecario italiano che gli deriva dal ruolo di ispettore superiore bibliografico assunto fin dal 1952 (dal 1962 era divenuto ispettore generale, raggiungendo il massimo livello della gerarchia bibliotecaria dell'epoca), Barberi sottolinea infatti come:

«le soprintendenze esistono ormai da circa 50 anni, cioè dal 1919; da allora la legislazione delle soprintendenze non ha fatto nessun passo avanti, benché esse abbiano sviluppato enormemente i loro compiti e le loro attività nei due sensi, che divergono sempre di più: della conservazione e tutela del materiale di pregio ... e della diffusione della cultura. La divergenza, naturalmente, è destinata ad accentuarsi in futuro ... Tutto ciò che attiene alla conservazione, a schedari, a cataloghi speciali di materiali antichi e pregevoli, non ha niente a che fare con tutta quella rete di attività che è destinata a svilupparsi sempre di più e che vede le biblioteche proprio come servizio di lettura pubblica».

Di conseguenza:

«Divergendo queste due attività, divergono anche le competenze. Il soprintendente non può avere competenza specifica in due settori che si allontanano sempre di più ... Se si pensa a quali enormi compiti deve provvedere oggi la soprintendenza bibliografica, dalla diffusione della lettura presso i giovani e le masse alla cura della conservazione, sembra davvero inevitabile creare degli organi appositi e distinti»⁵³.

La proposta, del tutto isolata anche fra i bibliotecari, non avrà alcun seguito, anche se lo stesso Augusto Campana, componente della Commissione con delega per gli archivi e le biblioteche, pur contrario si dichiarerà «convinto che fra 50 anni avrà ragione il professor Barberi», lasciando le Soprintendenze in quella condizione di ambiguità, di aporia non risolta alle quali le aveva condannate sul nascere il dettato del decreto del 1919 e ponendo così le basi per quello che sarebbe stato l'ultimo atto della loro vita come organi dello Stato. Pochi anni dopo infatti, dopo oltre un ventennio di quiescenza, con la legge delega n. 281 del 1970⁵⁴ veniva dato finalmente avvio al processo di trasferimento di funzioni dallo Stato alle neo istituite Regioni a statuto ordinario, sulla base del disposto dell'art. 117

di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e di formulare proposte concrete». Nel corso degli oltre due anni di lavori la Commissione, allo scopo di giungere alla formulazione delle proprie proposte, sintetizzate in 84 Dichiarazioni e 9 Raccomandazioni, promuoverà anche una serie di "audizioni" con i principali esperti dei diversi settori, per raccogliere proposte e suggerimenti. I risultati dei lavori della Commissione, che peraltro non avranno almeno al momento alcuna concreta conseguenza sul nostro ordinamento, verranno pubblicati nei tre volumi di atti *Per la salvezza dei beni culturali in Italia*, Roma, Colombo, 1967.

⁵³ FRANCESCO BARBERI, in *Per la salvezza dei beni culturali in Italia* cit., II, p. 453-454.

⁵⁴ Legge 16 maggio 1970, n. 281 (*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*).

della Costituzione. Fra queste, le competenze in materia di biblioteche di ente locale, fino ad allora svolte, proprio per il tramite delle Soprintendenze, dall'apparato statale.

Tale trasferimento, sulla base dei principi contenuti nell'art. 17 della legge, avrebbe dovuto essere disciplinato da appositi decreti delegati, che il Governo aveva due anni di tempo per emanare, ed avvenire:

«per settori organici di materie e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato. Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità ... di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate».

I circa 18 mesi che trascorreranno prima dell'adozione dei decreti delegati, avvenuta all'inizio del 1972, vedranno una radicale contrapposizione fra quanti, come la Direzione generale per le Accademie e le biblioteche, sostenendo una posizione sostanzialmente statalista cercavano di ridurre al minimo la portata del dettato costituzionale e le Regioni, che, così come già avvenuto per altri settori, insistevano sulla necessità di un trasferimento pieno ed organico di tutte le funzioni relative alle biblioteche, comprese quindi quelle svolte dalle Soprintendenze⁵⁵. Al centro l'Associazione professionale dei bibliotecari, che, riprendendo posizioni già precedentemente espresse⁵⁶, attribuiva grande importanza alla «rivoluzione» in atto, capace di imporre una radicale «revisione dei modi di attuazione di un efficiente servizio di biblioteche pubbliche», da perseguirsi anche attraverso la cessione della gestione di gran parte delle biblioteche statali a Regioni ed Università, ma tuttavia riteneva:

«che le attuali Soprintendenze bibliografiche dovrebbero restare alle sue [dello Stato] dipendenze, con funzioni e strutture diverse. Esse, innanzi tutto, dovrebbero assumere

⁵⁵ Per una puntuale ricostruzione delle diverse posizioni emerse nel corso del dibattito, cfr. PAOLO TRANIELLO, *Biblioteche e regioni* cit., p. 27-45.

⁵⁶ Nel documento presentato alla II Commissione parlamentare Papaldo, incaricata di proporre un modello organizzativo per una nuova amministrazione dei beni culturali, nell'aprile 1971, l'AIB aveva infatti sostenuto che «organi periferici [dello Stato] dovrebbero restare le Soprintendenze bibliografiche regionali o comprensoriali, adeguatamente potenziate di personale qualificato e di mezzi e suddivise in due distinti settori: l'uno per la vigilanza e il coordinamento di tutte le biblioteche statali non dipendenti ... nonché per i rapporti con le Regioni ai fini della programmazione generale di tutti i servizi bibliotecari ...; l'altro per la conservazione e la tutela dei beni librari». Il testo integrale del documento si trova pubblicato in *L'Associazione Italiana Biblioteche e l'Amministrazione dei beni culturali. I documenti presentati dall'AIB alle varie autorità dal 1071 al 1973*, «Bollettino d'informazioni. Associazione italiana Biblioteche», 13(1973), p. 92-96.

giurisdizione su tutte le biblioteche minori di organismi statali esistenti nella regione; in secondo luogo, cessato ogni loro intervento diretto presso le biblioteche degli Enti locali, dovrebbero agire in collaborazione con la Regione in ordine alla pianificazione bibliotecaria locale e alla tutela del patrimonio librario di pregio»⁵⁷.

Naturalmente, come spesso è accaduto nelle vicende delle nostre biblioteche, nessuna di queste posizioni verrà pienamente accolta nel decreto governativo, preferendo piuttosto una sorta di compromesso che, non accontentando nessuno finiva per scontentare tutti!

Pur limitando essenzialmente il contenuto della disposizione costituzionale, tanto da lasciare invariati i compiti esercitati dal Servizio nazionale di lettura e non toccare in alcun modo l'assetto delle biblioteche statali, il d.P.R. n. 3 del 1972⁵⁸ accoglieva infatti la richiesta di "regionalizzazione" delle Soprintendenze, trasferendone gli uffici alla Regione in cui avevano sede.

All'origine di tale scelta ancora una volta l'ambiguità di fondo con cui per oltre mezzo secolo questi organi dello Stato avevano dovuto convivere. Avendo infatti stabilito, all'articolo 7, che:

«Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura ...;

b) la manutenzione, la integrità, la sicurezza ... delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette».

sottraendo quindi allo Stato proprio quella parte di competenze assegnate alle Soprintendenze dal decreto del 1919 che maggiormente avevano impegnato questi uffici nel corso degli ultimi decenni, ne conseguiva, quasi necessariamente, che, come dettava il successivo articolo 8, «Le soprintendenze ai beni librari sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio hanno sede».

L'attività di promozione, coordinamento e sviluppo dei servizi bibliotecari sul territorio finiva infatti per rappresentare agli occhi del

⁵⁷ La posizione ufficiale dell'AIB sarà espressa nella relazione *La politica per le biblioteche in Italia*, elaborata dal Consiglio direttivo in occasione del XXI congresso dell'Associazione svoltosi a Perugia nel maggio 1971. Il testo integrale della relazione è ora pubblicato in *I congressi 1965-1975 dell'Associazione italiana biblioteche* cit., p.184-193.

⁵⁸ D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 (*Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici*).

legislatore, e come si è visto aveva in effetti costituito a partire dagli anni Cinquanta, la funzione prevalente di questi organi statali, ponendo del tutto in secondo piano quei compiti di tutela e conservazione del patrimonio per i quali questi uffici erano stati costituiti all'indomani della prima guerra mondiale. Anzi, come chiariva il successivo articolo 9, tali attività venivano considerate del tutto residuali, e quindi marginali, rispetto al complesso di funzioni amministrative esercitate dalle Soprintendenze⁵⁹, e quindi, in virtù del principio di carattere generale prima ricordato, presente nell'art. 17 della legge di delega, ne veniva delegato l'esercizio per il rispettivo territorio alle Regioni, fatto salvo il rispetto «delle direttive emanate dal competente organo statale» e, «in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate», la possibilità di «disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale» da parte dello Stato⁶⁰.

Si concludeva così, in modo quasi accidentale e probabilmente senza una effettiva consapevolezza della reale portata delle scelte compiute, la travagliata parabola della vita "statale" di questi uffici, involontari artefici di un radicale mutamento che avrebbe reso il settore dei beni librari un *unicum* nel quadro dei beni culturali. Contrariamente a quanto avveniva per beni archeologici, storico-artistici, architettonici o archivistici e perfino in deroga a quanto disporrà, alcuni decenni più tardi, il dettato costituzionale nel testo riformato dell'articolo 117, che sancisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, a partire da questo momento l'esercizio di tali funzioni per quanto riguarda libri e biblioteche non appartenenti allo Stato sarà, per competenza propria o per delega, delle Regioni, fino al definitivo, e salutare, chiarimento introdotto dal Codice dei beni culturali, che, abrogando l'art.9 del d.P.R. n.3/1972 e la relativa delega in esso contenuta, al comma 2 dell'art.5 chiarirà che:

«Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni»⁶¹

Di tutto questo però al momento non sembra aversi piena consapevolezza ed ancora una volta le vicende delle Soprintendenze non

⁵⁹ L'elenco di funzioni oggetto di delega presente in questo articolo ricalca in modo pressoché letterale i compiti indicati dall'art. 2 del decreto istitutivo delle Soprintendenze.

⁶⁰ Rispettivamente, commi 2 e 3 dell'art. 9.

⁶¹ D. lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificato dal d. lgs. 24 marzo 2006, n.156. Nella testo originario, infatti, il Codice, lungi dal chiarire il quadro, aveva finito con l'introdurre ulteriori elementi di ambiguità e confusione. Sul punto si veda LUCA BELLINGERI, *Il Codice e le biblioteche*, «Bollettino AIB», 45(2005), p.49-58.

paiono essere al centro dell'attenzione del mondo professionale dell'epoca⁶². Scarsa l'eco sulla stampa di settore, limitate le reazioni dei bibliotecari e perfino della Amministrazione centrale⁶³, preoccupata essenzialmente di quanto sarebbe accaduto in quelle Regioni, Basilicata, Calabria, Marche, Molise ed Umbria, oltre a Trentino e Valle d'Aosta fra le Regioni a statuto speciale, precedentemente unite ad altre nella ripartizione territoriale degli uffici statali e rimaste quindi improvvisamente prive di una struttura destinata a svolgere le funzioni trasferite, assente il mondo politico⁶⁴. La stessa Associazione professionale, pur maggiormente sensibile ai problemi conseguenti ad un così repentino mutamento di organizzazione nel settore della tutela e giustamente attenta alle prime scelte operate in tale ambito dalle regioni⁶⁵, sia sul piano legislativo che organizzativo, non pare cogliere appieno la reale portata del cambiamento e ancora alcuni anni dopo ribadirà l'importanza del ruolo dell'amministrazione statale nello svolgimento di compiti di indirizzo e coordinamento in materia di conservazione e tutela, dimenticando, o fingendo di dimenticare, che lo Stato non disponeva più delle strutture tecniche cui affidare tali rilevanti funzioni⁶⁶ e che questo settore era stato ormai definitivamente escluso dall'orizzonte funzionale del neonato Ministero per i Beni culturali e ambientali.

⁶² Per una puntuale ricostruzione del quadro istituzionale in cui deve essere inquadrato il decreto del 1972 e le reazioni da esso provocate cfr. VIRGINIA CARINI DAINOTTI, *Le soprintendenze ai beni librari* cit., p. 137-142

⁶³ Indicativi in tal senso i due contributi a firma del direttore generale per le Accademie e biblioteche apparsi nel 1972 sulla rivista ufficiale della direzione: SALVATORE ACCARDO, *Aiutiamo le regioni*, «Accademie e biblioteche d'Italia», 40(1972), p.3-4 e *Consuntivo 1972*, ivi, p.363-364.

⁶⁴ Fra i pochi a sottolineare la rilevanza di tale scelta Giovanni Spadolini, che nel gennaio 1975, nel corso del dibattito parlamentare sull'istituzione del Ministero per i Beni culturali, rimarcherà il "paradosso" delle Soprintendenze bibliografiche: MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, *I Beni culturali dall'istituzione del Ministero ai decreti delegati*, Roma, Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, 1976, p.76.

⁶⁵ Del tema, ed in particolare della necessaria qualificazione professionale degli addetti ai nuovi uffici regionali, ci si occuperà anche nell'ordine del giorno approvato dal XXIII Congresso AIB, svoltosi a Civitanova Marche nell'ottobre 1973, e pubblicato in «Bollettino d'informazioni. Associazione italiana Biblioteche», 13(1973), p. 227. Per una più ampia riflessione sul tema cfr. ALBERTO GUARINO, *Biblioteche e Regioni*, «Bollettino d'informazioni. Associazione italiana Biblioteche», 14(1974), p.39-45 e ID., *La situazione regionale nel settore bibliotecario*, in *I congressi 1965-1975* cit., p.243-246.

⁶⁶ È quanto prevedeva la proposta di legge-quadro sulle biblioteche elaborata dall'Associazione e presentata al XXV Congresso, tenutosi ad Alassio nel maggio 1975, su cui si veda ID., *Le competenze dello Stato e delle Regioni nell'amministrazione delle biblioteche*, «Bollettino d'informazioni. Associazione italiana Biblioteche», 17(1977), p.7-15 e ID., *Per una legge di riforma delle biblioteche*, in *I congressi 1965-1975* cit., p.254-263..

La vicenda Soprintendenze, 53 anni dopo la loro istituzione, è ormai definitivamente chiusa, anche se ancora per alcuni mesi gli uffici rimarranno in funzione per consentire il passaggio di consegne ai nuovi enti competenti.

Oggi, a quaranta anni di distanza, certamente nessuno può negare i concreti e positivi risultati conseguiti da molte Regioni nel settore della tutela e probabilmente la valutazione complessiva di quella scelta non può non essere sostanzialmente positiva, specie alla luce del percorso di decentramento e federalismo intrapreso dal nostro Paese nel corso dell'ultimo decennio. E tuttavia, chi ancora oggi si trovi a ripercorrere quelle vicende, ed in particolare il modo in cui fu decisa la rinuncia da parte dello Stato all'esercizio di quelle funzioni, non può fare a meno di pensare che quando qualcuno provocatoriamente all'epoca sosteneva che:

«Un rilancio serio della biblioteca postula certo un ampio decentramento come vera democrazia vuole; ma non postula certo un ampio scardinamento di ciò che esiste, ancor prima che sia predisposto un benché minimo piano di ricostruzione, una almeno sufficiente strumentazione ... A me pare, in tutta franchezza, che certi smantellamenti (perché ci sono, è indubbio!) apparentemente a favore della periferia, siano, in realtà, *a scarico sulla periferia*»⁶⁷

non fosse poi così lontano dal vero!

⁶⁷ GIOVANNI FLORIS, *Crisi – Stralcio*, «Accademie e biblioteche d'Italia», 41(1973), p.149-152.